



# COMUNITÀ MONTANA del PIAMBELLO



*Provincia di Varese*

Via Matteotti, 18 - 21051 ARCISATE

tel. 0332/47.67.80 - fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120

Valceresio

Valganna  
Valmarchirolo

## CAPITOLATO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO DI ANIMALI DI AFFEZIONE – PERIODO 1/04/2010 – 31/12/2012

### Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di ricovero, ai sensi dell'articolo 6, comma primo, lettera b) della l.r. della Lombardia 16/2006, di cani catturati o raccolti nel territorio dei comuni siti nella provincia di Varese, di Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Marchirolo, Marzio Saltrio, Valganna, Viggiu'. Nel corso della durata del servizio possono aderire allo stesso altresì gli altri comuni facenti parte della comunità montana del Piambello senza che ciò comporti modifiche alle condizioni economiche e contrattuali di cui al presente capitolato ed al relativo contratto stipulato con l'appaltatore. E' fatto salvo quanto indicato all'articolo 4 riguardo alla capienza dei canili rifugio.
2. Il servizio è affidato in regime di appalto da parte della comunità montana del Piambello che funge da stazione appaltante e soggetto committente. Il rapporto contrattuale susseguente all'aggiudicazione del servizio intercorre tra la comunità montana del Piambello (di seguito definita "stazione appaltante") e il soggetto risultato aggiudicatario (di seguito definito "appaltatore").
3. L'appaltatore è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato, del relativo contratto di appalto, del progetto gestionale presentato in sede di gara e della carta dei servizi indicata all'articolo 6. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione del servizio in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

### Articolo 2 – Modalità di affidamento

1. Per l'affidamento del servizio si procede ai sensi dell'articolo 83 del d. lgs. 163/06 con le modalità previste dal bando e dal disciplinare di gara nonché dal presente capitolato.
2. L'elenco prezzi allegato "A" al presente capitolato indica il prezzo unitario delle prestazioni e la rispettiva quantità, misurata in giorni. Ad ogni conseguente effetto, è definito "prezzo contrattuale" quello derivante dall'applicazione del ribasso d'asta unico, formulato dal soggetto aggiudicatario al prezzo unitario indicato nell'elenco allegato "A". E' fatto salvo quanto indicato all'articolo 21 del presente capitolato, in materia di revisione prezzi. All'appaltatore è corrisposto, quale corrispettivo per ogni servizio reso, il prodotto tra il rispettivo prezzo contrattuale e le quantità del servizio effettivamente rese, espresse in giorni di ospitalità di

ciascun cane presso i canili rifugio di cui all'articolo 4. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma secondo del presente capitolato.

3. L'esatta quantificazione del prezzo riportato sull'elenco allegato "A" deriva dall'analisi di esso contenuta nell'allegato "B", effettuata sulla base della situazione esistente al momento della redazione del presente capitolato (dicembre 2009). L'analisi non indica il costo del lavoro in quanto al momento della predisposizione del presente capitolato (dicembre 2009) non è stata rilevata alcuna tabella predisposta a cura del Ministero del Lavoro ai sensi dell'articolo 86, comma 3 bis, del d. lgs 163/06 relativa al settore merceologico cui il servizio è riferito, né a settori merceologici affini. Il costo del lavoro è stato conseguentemente conglobato all'interno delle voci dell'allegato "B", "*prestazioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettere da a) ad h) del regolamento regionale 2/2008*" e "*prestazioni di cui all'articolo 24, comma 3, lettere da a) ad e) del regolamento regionale 2/2008*".
4. L'importo degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08, conglobato nell'analisi dei costi all'interno delle spese generali, è quello derivante dal documento di valutazione del rischio che deve essere redatto a cura e spese dell'aggiudicatario e dall'attuazione delle misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Il relativo costo è a carico dell'aggiudicatario e remunerato con il prezzo contrattuale determinato conformemente al comma terzo del presente articolo. Anche in aderenza a quanto disposto con determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 18.03.08, la stazione appaltante non ha redatto alcun documento unico di valutazione dei rischi, poiché non sono previsti pericoli da interferenze e pertanto non sono previsti costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la eliminazione di tali rischi.
5. L'elencazione delle prestazioni riportata all'articolo 5 obbliga l'appaltatore a darvi corso, applicando il prezzo contrattuale come definito dal comma secondo del presente articolo. Il loro mancato esercizio può derivare esclusivamente da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che dovessero sopravvenire nel corso della durata del servizio, rendendoli incompatibili col mutato assetto normativo o, laddove si tratti di servizio non obbligatorio per legge, su espressa richiesta della stazione appaltante.
6. Unico elemento vincolante per le parti è costituito dal prezzo contrattuale, come definito dal comma secondo del presente articolo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 21 del presente capitolato in materia di revisione prezzi. Il servizio è aggiudicato e contabilizzato a misura sulla base dei giorni di servizio effettivamente resi e, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma secondo del presente capitolato, dei cani ospitati presso i canili rifugio di cui all'articolo 4.
7. L'importo presunto del servizio, calcolato moltiplicando il prezzo a base d'asta per la quantità massima prevista dall'articolo 14, comma secondo, per il numero di comuni aderenti al servizio, per il numero di giorni di cui si compone il periodo contrattuale, dati riportati tutti nell'allegato "A", è fissato in € 278.018,16. L'importo di aggiudicazione, non avente valore vincolante per le parti se non per il prezzo contrattuale che lo compone, definito al comma secondo del presente articolo, è pari alla risultante dell'applicazione del ribasso d'asta formulato dall'aggiudicatario sull'importo presunto del servizio.
8. Per le prescrizioni in tema di partecipazione alla gara di appalto e di requisiti per l'aggiudicazione del servizio si fa rinvio a quanto prescritto dal presente capitolato, nonché dal bando di gara e dal relativo disciplinare, nonché dai relativi allegati.

### **Articolo 3 – Caratteristiche del servizio.**

1. Il servizio oggetto del presente capitolato consiste nel ricovero presso un canile rifugio, come definito dall'articolo 8 del regolamento regionale della Lombardia 2/2008:

- a) di cani catturati, raccolti o rinvenuti vaganti nel territorio dei comuni indicati all'articolo 1, primo comma, che abbiano superato il controllo presso il ricovero sanitario;
  - b) di cani sequestrati dall'autorità giudiziaria nel territorio dei comuni indicati all'articolo 1, primo comma, e affidati in custodia giudiziale;
  - c) di cani affidati dalla forza pubblica del territorio dei comuni indicati all'articolo 1, primo comma;
  - d) di cani temporaneamente ospitati su disposizione del sindaco di uno dei comuni indicati all'articolo 1, primo comma per assenza forzosa del proprietario o detentore o per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;
  - e) di cani ceduti definitivamente dal proprietario residente in uno dei comuni indicati all'articolo 1, primo comma.
2. Tutte le prestazioni relative al servizio di cui alla lettera e) del comma precedente sono remunerate all'appaltatore direttamente dal proprietario del cane ceduto, rimanendo estranea la stazione appaltante al rapporto instaurato tra l'appaltatore ed il proprietario del cane ceduto.

#### **Articolo 4. - Canile rifugio.**

1. Tutte le prestazioni di ricovero di cui al presente capitolato sono svolte presso uno o più canili rifugio di cui l'appaltatore abbia la disponibilità giuridica per l'intera durata del servizio, che siano ubicati entro la distanza di trenta chilometri, calcolati per la via stradale più breve, dalla sede della stazione appaltante. Fermo restando il possesso del requisito indicato all'articolo 9, primo comma, lettera c) del presente capitolato, è fatto obbligo all'appaltatore di dotarsi in tempo utile per evitare interruzioni del servizio, di un numero di canili adeguato alla quantità di cani di cui è chiesto il ricovero ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del presente capitolato. A mero titolo indicativo si indicano nella tabella "Allegato C" i flussi di ingresso e di uscita relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 (dato aggiornato al mese di novembre) dei cani ospitati presso i canili rifugio utilizzati dai comuni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente capitolato.
2. I canili rifugio di cui al comma precedente devono possedere continuamente e per tutta la durata del servizio tutti i requisiti indicati agli articoli 12 e 18 del regolamento regionale della Lombardia n. 2/2008, nonché nella tabella 1 dell'allegato "B" al regolamento, e quelli di cui alla delibera della giunta regionale 4 marzo 2009 n. 8/9053. Essi devono altresì possedere, per tutta la durata del servizio, l'autorizzazione al funzionamento, di cui all'articolo 15 della legge regionale della Lombardia 16/06 ed all'articolo 7 del regolamento regionale sopra citato. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, quinto comma, del regolamento regionale della Lombardia 2/2008 riguardo alle strutture già autorizzate al momento di entrata in vigore del regolamento stesso, ma non in possesso dei requisiti prescritti.
3. Nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, siano emanate nuove disposizioni aggiuntive o modificative di quanto indicato al comma precedente, l'appaltatore è obbligato a adeguare ad esse i canili rifugio o a chiedere una nuova autorizzazione, entro il termine fissato dalla disposizione stessa o, nel caso in cui essa non indichi un termine, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.
4. E' fatto obbligo all'appaltatore tenere costantemente informata la stazione appaltante sull'ubicazione dei canili rifugio impiegati. La modifica degli stessi può aver luogo in corso di durata del servizio solo dietro autorizzazione della stazione appaltante, avuto riguardo alle motivazioni adottate dall'appaltatore.

#### **Articolo 5 – Modalità di svolgimento del servizio.**

1. L'appaltatore del servizio è obbligato a ricevere presso i canili rifugio di cui all'articolo 4, tutti i cani indicati all'articolo 3, primo comma, garantendo nei loro confronti l'assolvimento continuativo di tutte le prestazioni indicate all'articolo 24, terzo comma, del regolamento regionale della Lombardia n. 2/2008, nonché adottando opportune misure finalizzate al controllo delle nascite.
2. L'appaltatore è obbligato a dar corso alla gestione sanitaria e amministrativa del canile rifugio, garantendo l'effettuazione di tutte le prestazioni indicate all'articolo 24, primo comma, del regolamento regionale della Lombardia n. 2/2008.
3. Il canile rifugio osserva un orario di apertura al pubblico concordato con la stazione appaltante e in ogni caso conforme a quanto disposto dall'articolo 12, quarto comma, della legge regionale della Lombardia 16/06. La stazione appaltante può accedere al canile rifugio in qualsiasi momento, con preavviso fornito all'appaltatore nell'immediatezza dell'accesso. All'appaltatore è fatto obbligo di segnalare la via di accesso al canile rifugio mediante apposita cartellonistica stradale posizionata, entro 30 giorni successivi all'avvio del servizio, nel territorio ove il canile è ubicato. Esso è altresì tenuto a fornire alla stazione appaltante ed ai comuni aderenti al servizio, una pronta reperibilità telefonica attiva tutti i giorni, anche festivi, dalle ore 07.00 alle ore 23.00. In ogni caso, il servizio deve essere garantito continuativamente e senza interruzioni per tutta la sua durata.
4. I cani ricoverati presso il canile rifugio devono essere identificati e identificabili. La loro cessione ed il loro affido sono disciplinati dall'articolo 13 della legge regionale della Lombardia 16/06 e dall'articolo 27 del regolamento regionale della Lombardia n. 2/2008. Anche ai fini indicati all'articolo 27, commi nono e decimo, del regolamento regionale della Lombardia n. 2/2008, con riferimento a ciascun cane ospitato presso il canile rifugio, l'appaltatore trasmette tempestivamente alla stazione appaltante copia della scheda di accesso, della scheda di affido a terzi, della scheda di riscatto da parte del proprietario e della scheda di decesso.
5. L'appaltatore è obbligato a dotarsi e a detenere per l'intera durata del servizio del registro di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera e) della legge regionale della Lombardia 16/06 e del manuale indicato all'articolo 24, quarto comma, del regolamento regionale della Lombardia n. 2/2008. Entrambi i documenti sono visionabili in qualunque momento, oltre che dagli organismi preposti al controllo del canile rifugio, altresì da parte della stazione appaltante, dei comuni aderenti al servizio e degli enti protezionistici degli animali.
6. Nello svolgimento delle prestazioni gravanti su di esso, l'appaltatore può avvalersi dell'ausilio prestato da associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 ed alla legge regionale della Lombardia 22/93 o riconosciute a livello nazionale dai competenti ministeri secondo le normative vigenti, il cui statuto o atto costitutivo indichino la protezione degli animali e dell'ambiente quale finalità perseguita.
7. Tutte le prestazioni richieste devono garantire un'alta qualità prestazionale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità di intervento che garantisca l'adattamento delle prestazioni e dell'organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e del numero degli utenti.
8. Fatte salve le obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, nella relazione relativa al progetto da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare, è lasciata al concorrente la predisposizione del modello organizzativo che intende attuare, indicando la qualità di personale e le professionalità che si intendono utilizzare. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.

## **Articolo 6 Obblighi contrattuali**

1. Oltre a quanto previsto o richiamato dagli altri articoli del presente capitolato, l'appaltatore si obbliga:
  - a) ad impiegare per l'espletamento di tutte le prestazioni oggetto del servizio, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere rispettivamente indicati a cura dell'appaltatore in due distinti elenchi contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.);
  - b) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori subordinati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e degli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolge il servizio;
  - c) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
  - d) ad assumere qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti della stazione appaltante o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
  - e) dar corso a propria cura e spese il giorno di avvio del servizio, al trasferimento presso i canili rifugio ove hanno luogo le prestazioni, dei cani a quella data ospitati presso i canili rifugio rispettivamente situati nel comune di Cadegliano Viconago (Va), via Bavic n. 4 e nel comune di Cittiglio (Va), via per Mombello 44/a.
2. L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24.12.2007, n. 244, ad emettere, entro 30 giorni successivi all'avvio del servizio, e tenere aggiornata una "*Carta della qualità dei servizi*" da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate che deve indicare almeno:
  - a) gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
  - b) le modalità di accesso alle informazioni garantite;
  - c) la procedura per la presentazione dei reclami;
  - d) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra stazione appaltante, appaltatore ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
3. Su richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore è obbligato ad aggiornare la carta dei servizi entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta.

## **Articolo 7 – Durata dell'appalto**

1. L'appalto di cui al presente capitolato ha decorrenza dal 01.04.2010 al 31.12.2012.
2. Nel caso in cui la procedura di gara per la scelta dell'appaltatore si protragga al punto di non permettere, avuto riguardo a tutti gli adempimenti previsti dal d. lgs. 163/06, di avviare il servizio nella data indicata al comma precedente, la stazione appaltante stabilisce unilateralmente un nuovo termine iniziale, che comunque non potrà eccedere la data del 01.07.10. In tale ipotesi, fermo restando quanto indicato al comma terzo del presente articolo, la data di termine del servizio indicata al comma precedente non subisce modifiche e l'aggiudicatario non può accampare alcuna pretesa economica a titolo di lucro cessante, imputabile alla riduzione della durata del servizio.
3. Il servizio ha inizio nella data determinata ai sensi del comma precedente anche in pendenza di stipula del contratto.

4. Qualora dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, l'appaltatore – previa richiesta formale da parte della stazione appaltante – è obbligato alla prosecuzione dello stesso, alle medesime condizioni e per il periodo di tempo necessario indicato dalla stazione appaltante e comunque non oltre mesi 6 (sei). In tale ipotesi nulla in più oltre al normale importo contrattuale è riconosciuto all'appaltatore.

## **Articolo 8 – Personale impiegato**

1. In forza del contratto cui il presente capitolato è riferito, non deriva alcun rapporto di lavoro, né di collaborazione tra i soggetti utilizzati dall'appaltatore e la stazione appaltante. La remunerazione di tale personale è integralmente a carico dell'appaltatore.

## **Articolo 9 – Requisiti dei concorrenti**

1. Possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, tutti gli operatori economici di cui all'art. 1, ottavo comma, della direttiva 2004/18/CE, stabiliti in uno Stato dell'Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all'articolo 47, primo comma del d. lgs 163/06, il cui statuto, atto costitutivo o oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività d'impresa compatibile con il servizio cui il presente capitolato è riferito, nonché le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 ed alla legge regionale della Lombardia 22/93 o riconosciute a livello nazionale dai competenti ministeri secondo le normative vigenti, il cui statuto o atto costitutivo indichino la protezione degli animali e dell'ambiente quale finalità perseguita. Essi devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
- a) assenza di cause interdittive, temporanee o permanenti, a contrarre con la pubblica amministrazione indicate nell'articolo 34, comma secondo e 38, comma primo, del d.lgs. 163/06, nell'articolo 41 del d. lgs 11.04.2006 n. 198 (pari opportunità tra uomo e donna), nell'articolo 44, undicesimo comma, del d.lgs 25.07.1998, n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di persone straniere), nell'articolo 5, primo comma, della legge 03.08.2007, n. 123 (contrasto del lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), nell'articolo 23 *bis*, comma nono, del d. l. 112/08 convertito nella legge 133/08 (*“società, loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di un procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b)”*) dello stesso articolo nonché *“soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi”*, tenuto conto della possibilità per i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di *“concorrere alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti”*) e in tutte le altre norme che prevedano l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in generale o con la stazione appaltante;
  - b) iscrizione negli appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di stabilimento, sono tenuti;
  - c) avere la disponibilità giuridica e materiale di uno o più canili rifugio ubicati entro la distanza di trenta chilometri, calcolati per la via stradale più breve, dalla sede della stazione appaltante, che abbiano una capienza complessiva non inferiore a 55 cani ospitabili al giorno e che possiedano tutti i requisiti indicati agli articoli 12 e 18 del regolamento regionale della Lombardia n. 2/2008, nonché nella tabella 1 dell'allegato “B” al regolamento, e quelli di cui alla delibera della giunta regionale 4 marzo 2009 n. 8/9053, nonché l'autorizzazione al

funzionamento, di cui all'articolo 15 della legge regionale della Lombardia 16/06 ed all'articolo 7 del regolamento regionale della Lombardia n. 2/2008; per le strutture già autorizzate al momento di entrata in vigore del regolamento stesso, ma non in possesso dei suddetti requisiti prescritti, è richiesto che sia stata presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore del succitato regolamento domanda di rinnovo dell'autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento che preveda l'ultimazione delle opere entro il termine massimo di due anni a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione;

- d) con riferimento ai tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando sulla Guce, aver gestito per conto di terzi, senza che il relativo contratto sia stato risolto per causa addebitabile all'appaltatore o concessionario, quali titolari di contratto di appalto o concessione o affidamento (o subappalto o subconcessione) stipulato con soggetto pubblico, concessionario di servizio pubblico o con soggetto privato, almeno un canile rifugio a servizio di un bacino di utenza non inferiore a 16.500 abitanti residenti e per un periodo la cui durata complessiva, relativa alla somma dei periodi di tutte le gestioni, non sia stata inferiore a dodici mesi.
2. I requisiti indicati ai punti a), limitatamente a quanto previsto dall'articolo 38, comma primo, lettera a), c) ed f) del d. lgs 163/06, b), c) e d) del comma primo del presente articolo, possono essere surrogati dall'iscrizione ad un elenco ufficiale dei prestatori di servizi, indicato all'articolo 45 del d. lgs 163/06, certificata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri dell'U.E. certificata da parte dell'autorità o dell'organismo di certificazione dello Stato dove sono stabiliti.
  3. Tutti i requisiti richiesti ai concorrenti per prendere parte alla gara, devono essere posseduti dall'appaltatore per l'intera durata del contratto, pena la risoluzione del contratto in suo danno.
  4. All'appaltatore è fatto obbligo di entrare in possesso di tutti gli eventuali ulteriori requisiti che sopravvenute disposizioni normative e/o amministrative dovessero imporgli nel corso della durata del servizio. La mancata ottemperanza a tali disposizioni entro i termini dalle stesse fissati comporta gli effetti indicati al comma terzo del presente articolo.

## **Articolo 10 – Organico**

1. L'appaltatore si obbliga a garantire la sostituzione degli operatori utilizzati in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio.
2. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
3. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del personale che intende utilizzare nel servizio e nel corso dello stesso provvede ad aggiornare tali comunicazioni.
4. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante e i comuni associati da ogni responsabilità.
6. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.
7. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante e ai comuni associati mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, la stazione appaltante applica la penale prevista all'articolo 16, primo comma, lettera o) del presente capitolato.
8. L'appaltatore è obbligato a dar corso agli eventuali obblighi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria in relazione:

- a) all'assunzione di personale dipendente dall'appaltatore del servizio nel periodo immediatamente antecedente a quello cui il presente capitolato è riferito;
- b) all'assunzione di proprio personale da parte del soggetto che alla scadenza del periodo contrattuale cui il presente capitolato è riferito subentri nello svolgimento del servizio.

### **Articolo 11 – Osservanza delle norme in materia di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali obblighi. L'appaltatore deve provvedere, in caso di malattia, ferie ecc. anche giornaliera, all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza.
2. Salvi i particolari obblighi gravanti sulle associazioni di volontariato, o le esenzioni di cui esse beneficiano ai sensi di legge, l'appaltatore è tenuto a redigere il documento di valutazione dei rischi di cui al d. lgs 81/08 che preveda le prestazioni oggetto dell'appalto cui il presente capitolato è riferito, nonché di aggiornarlo periodicamente, adeguandolo alle sopravvenute disposizioni normative, alle mutate condizioni di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, ai rilievi mossi da parte della stazione appaltante o dagli organi o enti preposti ai controlli in materia. L'appaltatore è altresì tenuto a trasmettere tale documento alla stazione appaltante antecedentemente alla stipulazione del contratto e a trasmettere tempestivamente i suoi aggiornamenti.
3. All'appaltatore è fatto obbligo di attuare tutte le misure di sicurezza contenute nel documento e, più in generale, tutte quelle necessarie per eliminare o ridurre al minimo ogni rischio gravante sugli operatori utilizzati. Ogni onere per la redazione e l'aggiornamento del documento e per l'attuazione delle misure di sicurezza è posto a carico dell'appaltatore e retribuito con l'importo contrattuale.
4. La regolarità contributiva e previdenziale dell'appaltatore è attestata dal Durc (documento unico di regolarità contributiva). In caso di irregolarità attestata da tale documento, i comuni associati sospendono i pagamenti dei corrispettivi sin tanto che le posizioni anomale non siano state regolarizzate.

### **Articolo 12 – Modalità di aggiudicazione dell'appalto**

1. L'appalto è aggiudicato mediante procedura aperta, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs 163/06, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 dello stesso decreto.
2. I criteri di valutazione delle offerte sono fissati dal bando e dal disciplinare di gara.
3. L'individuazione delle offerte anormalmente basse ha luogo ai sensi dell'articolo 86, secondo comma, del d. lgs 163/06, con le modalità espressamente indicate nel bando e nel disciplinare di gara.

### **Articolo 13 – Cauzione provvisoria e definitiva**

1. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria ed il suo ammontare sono fissati dal bando e dal disciplinare di gara, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 75 del d. lgs 163/06.
2. Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato

a prestare cauzione definitiva con le modalità indicate all'articolo 113 del d. lgs 163/06. La cauzione è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato, tranne che nei casi indicati all'articolo 18 commi quinto e sesto. Essa è altresì escussa totalmente nel caso di recesso indicato all'articolo 20, secondo comma, lettera b). In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto o da recesso, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore. Grava sull'appaltatore l'obbligo di integrare la cauzione, entro 15 giorni dall'escussione, sino alla concorrenza dell'importo del massimale in tutti i casi in cui la stessa sia stata escussa anche solo parzialmente.

3. La polizza mediante la quale è prestata la cauzione deve avere come unico soggetto garantito la stazione appaltante e quale unico oggetto le prestazioni rese dall'appaltatore in forza del contratto cui il presente capitolato è riferito.

#### **Articolo 14 – Pagamenti**

1. Fatto salvo quanto indicato al comma secondo del presente articolo, la stazione appaltante corrisponde all'appaltatore a titolo di compenso totalmente esaustivo delle prestazioni rese, l'importo contrattuale come definito dall'articolo 2, secondo comma, per ogni cane ospitato presso i canili rifugio e proveniente dal territorio di uno dei comuni indicati all'articolo 1 comma primo. La stazione appaltante rimborsa altresì all'appaltatore, dietro presentazione di idonee pezze giustificative e di una relazione attestante l'intervento effettuato, le spese sostenute per i farmaci utilizzati per la cura dei cani. L'aggiudicatario provvede ad emettere fatture trimestrali posticipate relative alle prestazioni svolte nel trimestre precedente. Ad ogni fattura deve essere allegata una scheda riepilogativa dei cani cui essa è riferita, nella quale siano indicati il periodo di ospitalità dell'animale e il comune da cui esso proviene.
2. Allo scopo di incentivare l'appaltatore a dar corso all'adozione dei cani ospitati presso il canile rifugio, in ogni caso, indipendentemente dal numero di cani effettivamente ospitati, l'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore non può eccedere quello corrispondente al prodotto tra la quantità convenzionale di numero sei cani ed il numero di comuni tempo per tempo aderenti al servizio.
3. Verificata la regolarità dei servizi esposti in fattura, la corretta loro contabilizzazione e acquisito il Durc, la stazione appaltante dà corso alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'acquisizione della fattura al protocollo generale.
4. Nel caso di erronea fatturazione, la stazione appaltante invita l'appaltatore ad annullare la fattura emessa e ad emetterne una nuova. In tal caso, il termine per il pagamento decorre dall'acquisizione al protocollo generale della fattura corretta.
5. In caso di pagamento effettuato oltre il termine fissato dal presente articolo, all'appaltatore sono corrisposti gli interessi legali sul credito fatturato. In ogni caso, il ritardo nei pagamenti non abilita l'appaltatore a sospendere l'erogazione dei servizi.
6. La cessione dei crediti da parte dell'appaltatore è ammessa entro i limiti e con le modalità fissate dalla legge.

#### **Articolo 15 –Subappalto. Cessione del contratto.**

1. Il subappalto è ammesso in misura non superiore al 30 % dell'importo complessivo presunto del contratto.
2. Le modalità di svolgimento del subappalto sono fissate nell'articolo 118 del d. lgs 163/06.
3. Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti per l'appaltatore nelle misure di seguito indicate:

- a) requisiti previsti dall'articolo 9, primo comma, lettere a) e b) del presente capitolato, in misura totale;
  - b) requisiti previsti dall'articolo 9, primo comma, lettere c) e d) del presente capitolato, in misura proporzionalmente diretta alla quantità delle prestazioni oggetto del subappalto.
4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
5. E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

#### **Articolo 16 – Contestazioni e penalità**

1. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, in caso di inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore la stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:
- a) mancato accoglimento, presso uno dei canili rifugio ove ha luogo il servizio, di cani di cui all'articolo 3, primo comma, del presente capitolato: € 250,00 per evento;
  - b) mancato svolgimento di una delle prestazioni indicate all'articolo 24, primo comma, del regolamento regionale della Lombardia n. 2/2008, così come eventualmente ridefinite dal progetto presentato in sede di gara: € 200,00 per evento;
  - c) mancato svolgimento di una delle prestazioni indicate all'articolo 24, terzo comma, del regolamento regionale della Lombardia n. 2/2008, così come eventualmente ridefinite dal progetto presentato in sede di gara: € 250,00 per evento;
  - d) mancata apertura al pubblico per un'intera giornata tra quelle di cui all'articolo 5, terzo comma, del presente capitolato, così come eventualmente ridefinite dal progetto presentato in sede di gara: € 100,00 per evento;
  - e) apertura al pubblico per un orario inferiore a quello di cui all'articolo 5, terzo comma, del presente capitolato, così come eventualmente ridefinito dal progetto presentato in sede di gara: € 50,00 per evento;
  - f) mancata collocazione della cartellonistica di cui all'articolo 5, terzo comma, del presente capitolato, così come eventualmente ridefinita dal progetto presentato in sede di gara: € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ivi indicato;
  - g) mancata risposta al telefono del servizio di reperibilità di cui all'articolo 5, terzo comma, del presente capitolato, così come eventualmente ridefinito dal progetto presentato in sede di gara: € 50,00 ogni qual volta l'appaltatore non risponda per sessanta minuti consecutivi;
  - h) cessione e affido dei cani in violazione di quanto disposto dall'articolo 13, terzo comma, della legge regionale della Lombardia 16/06: € 50000 per evento, oltre all'obbligo di recuperare a propria cura e spese il cane dal soggetto cessionario o affidatario;
  - i) cessione e affido dei cani in violazione delle disposizioni dell'articolo 13 della legge regionale della Lombardia 16/06 diverse da quella indicata alla lettera h) del presente comma, in violazione delle disposizioni dell'articolo 27 del regolamento regionale della Lombardia 2/2008 o in difformità a quanto eventualmente indicato nel progetto presentato in sede di gara: € 300,00 per evento, oltre all'obbligo di recuperare a propria cura e spese il cane dal soggetto cessionario o affidatario;
  - j) mancata cessione o affido a terzi dei cani senza giustificato motivo o in difformità a quanto eventualmente indicato nel progetto presentato in sede di gara: € 300,00 per ogni giorno di detenzione del cane susseguente a quello di richiesta della cessione o dell'affido o, se successivo, a quello in cui la cessione o l'affido sono praticabili ai sensi di legge;
  - k) mancata trasmissione alla stazione appaltante delle schede di accesso, di cessione o affido a terzi, di riscatto da parte del proprietario o di decesso del cane o trasmissione effettuata in difformità a quanto eventualmente indicato nel progetto presentato in sede di gara: € 25,00 per ogni giorno di ritardo successivo al trentesimo decorrente da quello in cui si è verificato l'evento;

- l) mancata detenzione presso i canili rifugio del registro di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera e) della legge regionale della Lombardia 16/06, del manuale indicato all'articolo 24, quarto comma, del regolamento regionale della Lombardia n. 2/2008, o degli ulteriori registri eventualmente previsti nel progetto presentato in sede di gara: € 500,00 per evento;
  - m) mancata esibizione a soggetti titolati del registro di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera e) della legge regionale della Lombardia 16/06, del manuale indicato all'articolo 24, quarto comma, del regolamento regionale della Lombardia n. 2/2008 o degli ulteriori registri eventualmente previsti nel progetto presentato in sede di gara: € 150,00 per evento;
  - n) tenuta irregolare del registro di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera e) della legge regionale della Lombardia 16/06, del manuale indicato all'articolo 24, quarto comma, del regolamento regionale della Lombardia n. 2/2008 o degli ulteriori registri eventualmente previsti nel progetto presentato in sede di gara: €200,00 per evento;
  - o) utilizzo di canili rifugio non assentiti da parte della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del presente capitolato: € 1.000,00 per evento, oltre all'obbligo di trasferire i cani in uno dei canili assentiti da parte della stazione appaltante;
  - p) mancato o ritardato preavviso, rispetto al termine indicato all'articolo 10, settimo comma, del presente capitolato o a quello più breve eventualmente previsto nel progetto presentato in sede di gara, in caso di sciopero: € 100,00 per evento;
  - q) mancata redazione o aggiornamento del documento di valutazione del rischio di cui al d.lgs 81/08: € 300,00 per evento;
  - r) mancata ottemperanza alle misure previste nel documento di valutazione del rischio di cui al d.lgs 81/08 o alla normativa in materia di sicurezza non ascrivibile al datore di lavoro: € 500,00 per evento;
  - s) mancata integrazione della cauzione definitiva entro il termine previsto dall'articolo 13, secondo comma, del presente capitolato: € 50,00 per ogni giorno di ritardo compreso tra il sedicesimo ed il quarantacinquesimo decorrenti da quello in cui è avvenuta l'escussione;
  - t) mancato trasferimento dei cani previsto dall'articolo 6, primo comma, lettera e) del presente capitolato, per cause che non siano di forza maggiore: € 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ivi indicato, oltre al rimborso alla stazione appaltante dei costi di permanenza dei cani presso le strutture ove gli stessi risiedono;
  - u) ritardo nell'emanazione della carta dei servizi di cui all'articolo 6, secondo comma, rispetto al termine ivi indicato o a quello più breve eventualmente previsto nel progetto presentato in sede di gara: 50 € per ogni giorno di ritardo;
  - v) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 200,00 a € 2.000,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, primo comma, lettera b), in caso di identici comportamenti reiterati nel corso della durata del servizio, gli importi delle penali di cui al comma precedente sono progressivamente incrementati del 25 % per ogni successivo comportamento reiterato, utilizzando come base di calcolo l'importo della penale rispettivamente indicata al comma precedente.
  3. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
  4. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la

penale rapportandone nel caso di cui al comma primo lettera v) del presente articolo, l'importo alla gravità dell'inadempimento.

5. L'importo della penale è versato dall'appaltatore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo. Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, i comuni associati non procedono al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.
6. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma quinto del presente articolo.
7. L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale presunto dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comportano la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato alla stazione appaltante e/o a uno o più comuni associati.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

#### **Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa**

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto *ex* articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
  - a) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti prescritti dal presente capitolato e dal disciplinare di gara per l'assunzione del servizio;
  - b) accertamento per quattro volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previste all'articolo 16 del presente capitolato;
  - c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
  - d) frode dell'appaltatore;
  - e) mancata adozione, ascrivibile al datore di lavoro, delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'articolo 28 del decreto medesimo;
  - f) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
  - g) mancato o non esaustivo reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestato entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla sua escussione;
  - h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 118 del d.lgs. n. 163/06;
  - i) cessione anche parziale del contratto;
  - j) fallimento dell'appaltatore;

- k) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
  - l) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
  - m) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio;
  - n) nel caso in cui l'appaltatore si avvalga di uno o più canili già autorizzati al momento di entrata in vigore del regolamento regionale della Lombardia 2/2008, ma non in possesso di tutti i requisiti richiamati dall'articolo 4, comma secondo, del presente capitolato, qualora i lavori di adeguamento dei canili non siano stati completati entro il termine prescritto dall'articolo 7, quinto comma, del suddetto regolamento, di due anni decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione o laddove i lavori non abbiano reso i canili del tutto conformi ai requisiti richiamati dall'articolo 4, comma secondo, del presente capitolato.
2. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.
  3. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta automaticamente incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

## **Articolo 18 - Risoluzione del contratto**

1. Salvi i casi di risoluzione di diritto del contratto indicati all'articolo 17, la stazione appaltante ricorre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali dell'appaltatore indicati nel presente capitolato.
2. L'inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r., con l'avvertimento che in mancanza il contratto si intende risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte dell'appaltatore giustificazioni ritenute valide dalla stazione appaltante.
3. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.
4. In caso di risoluzione contrattuale in danno, la stazione appaltante ha la facoltà di prelevare tutta la documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dall'appaltatore, per l'uso proprio, illimitato nel tempo, senza null'altro dovere.
5. Il contratto d'appalto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge.
6. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto d'appalto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con

riguardo agli elementi di costo di ogni singolo prezzo indicati nella tabella allegato "A". L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:

- a) consenso alla proposta di risoluzione;
  - b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 21. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.
7. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 21 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

### **Articolo 19 - Eccezione di inadempimento**

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, i comuni associati non procedono al pagamento dei corrispettivi. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

### **Articolo 20 - Novazione soggettiva. Recesso.**

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del d. lgs 163/06, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
2. Ai sensi dell'articolo 21 *sexies* della legge 241/90, la stazione appaltante può recedere dal contratto:
  - a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
  - b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
3. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso.
4. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma secondo lettera b) del presente articolo determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.
5. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto

### **Articolo 21 - Revisione dei prezzi**

1. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata in sede di gara e, conseguentemente, dalla esatta quantificazione dell'importo contrattuale, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella allegato "B" al presente capitolato, subiscano una variazione – in termini di aumento o diminuzione - superiore al 10 % del loro rispettivo importo, la parte interessata può chiederne la revisione nella misura eccedente la percentuale del 10 %. La componente di costo revisionata concorre a rideterminare il relativo importo contrattuale in misura proporzionale alla percentuale di incidenza su detto importo

rispettivamente indicata nella tabella. I suddetti rapporti proporzionali permangono invariati, qualunque sia la percentuale di ribasso praticata in sede di gara.

2. Alla parte che chiede la revisione spetta l'onere di dimostrare analiticamente, fornendo alla controparte dati oggettivamente riscontrabili, il ricorrere della circostanza che, ai sensi del primo comma del presente articolo, può determinare la variazione.
3. La revisione del prezzo non può comunque essere richiesta prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di avvio del servizio.
4. A seguito dell'accertamento dell'effettiva presenza delle cause che possono determinare la revisione, questa opera a partire dalla data della richiesta.

## **Articolo 22 – Esecuzione in pendenza di stipulazione del contratto**

1. L'appaltatore si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente capitolato anche nelle more della stipulazione del contratto stesso. In ogni caso, esso dovrà avere prestato la cauzione indicata all'articolo 13, secondo comma del presente capitolato.

## **Articolo 23 – Contenzioso**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 239 del d. lgs 163/06, il foro competente per eventuali controversie relative al contratto cui il presente capitolato è riferito, è quello di Varese.

## **Articolo 24 – Spese contrattuali**

1. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore nella misura fissata dalla normativa in vigore.

## **Articolo 25 - Tutela dei dati personali**


1. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesta obbligatoriamente la presentazione da parte dei concorrenti di dati ed informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003. Coerentemente con quanto sancito da tale codice, il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli interessati. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 (articolo 14), alla stazione appaltante compete altresì l'obbligo di fornire alcune informazioni, di seguito riportate, riguardanti il trattamento dei suddetti dati personali.
2. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti in materia di gestione degli appalti. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l'espletamento di tutte le attività della stazione appaltante necessarie e funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali. In particolare:
  - a) i dati personali dei concorrenti riportati negli allegati di gara e nell'offerta tecnica sono raccolti, letti e conservati ai fini dell'espletamento delle procedure di gara (per la verifica dei requisiti giuridici, morali ed amministrativi e della capacità tecnico-economica del concorrente all'esecuzione della fornitura) nonché dell'aggiudicazione della gara, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
  - b) i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ed elaborati, oltre che ai fini di cui sopra, per la stipula e l'esecuzione del contratto, per gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale e per la tutela dei diritti contrattuali;

- c) l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità può determinare l'impossibilità della stazione appaltante a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge.
3. Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/2003.
  4. Il trattamento dei dati giudiziari eventualmente acquisiti nell'ambito dell'accertamento del requisito di idoneità morale dei partecipanti, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti, espressamente autorizzato con l'autorizzazione 7/2004 del Garante per la protezione dei dati personali, è effettuato secondo quanto ivi prescritto. Qualora la stazione appaltante venga a conoscenza, ad opera dell'interessato di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 196/2003 non possono essere utilizzati in alcun modo.
  5. I dati personali vengono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni, ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui possono accedere, e quindi venirne a conoscenza, i responsabili e gli incaricati, espressamente designati dalla Amministrazione scrivente tra il personale in forza ad altri uffici della stazione appaltante che gestiscono i contratti, la contabilità o che svolgono attività attinenti.
  6. I dati possono essere comunicati:
    - a) a istituti bancari per la gestione dei pagamenti;
    - b) a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
    - c) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla stazione appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
    - d) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della Legge n. 241/90, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 10, comma 5°, del D.Lgs. 196/2003.

Allegato "A" Elenco prezzi.

<b>Descrizione servizio (a)</b>	<b>Numero comuni aderenti al servizio (b)</b>	<b>Numero massimo convenzionale cani per comune (art. 14, secondo comma) (c)</b>	<b>Prezzo giornaliero a base d'asta (d)</b>	<b>Giorni di servizio (e)</b>	<b>Importo presunto del servizio (f) (b*c*d*e)</b>
Servizio ricovero	14	6	€ 3,29	1.006	€ 278.018,16

Allegato "B" Analisi prezzi (voci desunte da art. 24 regolamento regionale).

<b>Descrizione voce di costo<sup>1</sup></b>	<b>Costo giornaliero per ogni animale</b>	<b>Giorni di servizio annui</b>	<b>Costo annuo per cane</b>	<b>Costo massimo convenzionale annuo (articolo 14, comma 2, n. 6 cani per ogni comune)</b>	<b>Costo massimo convenzionale intero periodo contrattuale</b>	<b>Incidenza percentuale su costo giornaliero totale</b>
Prestazioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettere da a) ad h) del regolamento regionale 2/2008	€ 2,29	n. 365	€ 835,85	€ 70.211,40	€ 193.514,16	69,60 %
Prestazioni di cui all'articolo 24, comma 3, lettere da a) ad e) del regolamento regionale 2/2008	€ 0,81	n. 365	€ 295,65	€ 24.834,60	€ 68.448,24	24,62 %
Utile d'impresa.	€ 0,19	n. 365	€ 69,35	€ 5.825,40	€ 16.055,76	5,78 %
<b>Totali</b>	<b>€ 3,29</b>		<b>€ 1.200,85</b>	<b>€ 100.871,40</b>	<b>€ 278.018,16</b>	<b>100 %</b>

<sup>1</sup> Per le spese di personale, si rinvia a quanto indicato all'articolo 2, comma terzo del presente capitolato.

Allegato "C" Flussi di ingresso e di uscita (articolo 4, primo comma, del capitolato)

<b>Anno di riferimento</b>	<b>Numero cani entrati</b>	<b>Numero cani usciti</b>
2007	18	16
2008	18	11
2009	19	21